

**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE**  
(Provincia di Cosenza)

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 26 del 23 dicembre 2015**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015 - CONFERMA.**

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 10,15 in San Giovanni in Fiore nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 18/12/2015 n. 28365 di protocollo, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed urgente, in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta l'Avv. Domenico Lacava nella qualità di Presidente del Consiglio.


All'appello nominale risultano:

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti		Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	GIUSEPPE BELCASTRO	SI		10	FRANCESCO FRAGALE		SI
2	AVV. Domenico Lacava	SI		11	GIUSEPPE S. BITONTI		SI
3	SAVERIO AUDIA	SI		12	MANUELA SCIGLIANO	SI	
4	LEONARDO STRAFACE	SI		13	ANTONIO LOPEZ	SI	
5	ANGELO ANT. GENTILE		SI	14	AMELIA ROSA OLIVERIO	SI	
6	SALVATORE LAMMIRATO	SI		15	LUIGI PERRI		SI
7	ANTONIO CANDALISE	SI		16	FRANCESCO L. FERRARELLI	SI	
8	MARIA CATERINA PUPO	SI		17	GABRIELE MANCINA	SI	
9	GIOVANNI GENTILE		SI				

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**Presenti 12 Assenti 5**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015 CONFERMA.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- a) Il Comune di San Giovanni in Fiore (CS) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 3 maggio 2014, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- b) che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
  - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676); in ragione della potestà regolamentare statuita dell'art. n. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014-2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014-2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

- Visto il Regolamento per la disciplina della IUC Imposta Unica Comunale – Componente TASI – Tributi sui Servizi indivisibili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 08.09.2014;
- Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della Legge 147/2013 “spetta al Consiglio Comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi individuati analiticamente nell’apposito regolamento del Tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- Visto che dal 1° gennaio 2014 è IMU non si applica alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate, con legge e regolamento e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI;
- Vista la deliberazione del Commissario ad Acta nominato dal Prefetto di Cosenza con decreto n. 46352 del 14/10/2014, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 16/10/2014;
- Ritenuto:
  - 1) di applicare l’aliquota TASI limitatamente all’abitazione principale e sue pertinenze;
  - 2) di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0
Tutti gli altri immobili oggetto di imposizione, che non siano abitazioni principale di categorie A/1, A/8 e A/9	0
Tutte le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale	2,5 per mille

Stimato in €. 469.433,82 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 76 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione segnaletica stradale;
- o manutenzione ville parchi e giardini;
- o sgombero della neve;
- o protezione civile;

- Visto il prospetto dei costi, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dei servizi indivisibili di cui sopra che di seguito si riporta:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 527.083,29
2	Manutenzione strade	€ 34.998,96
3	Manutenzione segnaletica stradale	€ 6.064,40
4	Manutenzione ville parchi e giardini	€ 1.875,00
5	Sgombero della neve	€ 14.236,50
6	Protezione civile	€ 48.584,79
<b>TOTALE</b>		<b>€ 632.842,94</b>

a fronte di un gettito di €. 469.433,82 (copertura 74,18%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;


Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento dell'Imposta Unica Comunale;


Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

### P R O P O N E CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:



Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0
Tutti gli altri immobili	0
Tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale	2,5 per mille


- 2) Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo è l'occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali;
- 3) di stabilire ai sensi del comma 676 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e per le aree fabbricabili, poiché il successivo comma 677 della legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;
- 4) di stabilire ai sensi del comma 676 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, per le abitazioni principali delle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze poiché il successivo comma 677 della legge 14/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille;
- 5) di stimare in €. 469.433,82 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 6) di stabilire in €. 632.842,94 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nel presente provvedimento dal n. 1) al n. 6) e di cui si riportano le risultanze finali:
- 

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 527.083,29
2	Manutenzione strade	€ 34.998,96
3	Manutenzione segnaletica stradale	€ 6.064,40
4	Manutenzione ville parchi e giardini	€ 1.875,00
5	Sgombero della neve	€ 14.236,50
6	Protezione civile	€ 48.584,79
<b>TOTALE</b>		<b>€ 632.842,94</b>

- 7) di stabilire che la riscossione della TASI e dell'IMU dovrà essere effettuata, per l'anno 2015, nei termini di seguito indicati:
- |      |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|
| IMU  | acconto 16 giugno | saldo 16 dicembre |
| TASI | acconto 16 giugno | saldo 16 dicembre |
- 8) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, con le relative scadenze previste dalla legge;
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, entro 30 giorni dalla sua adozione.
- 10) Altra copia verrà trasmessa al Ministero dell'Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali entro trenta giorni della sua adozione, ai sensi dell'art. 251 comma 6 del TUEL;
- 11) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
- 12) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Angela Bitonti**





**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE**  
**87055 - PROVINCIA DI COSENZA**

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE  
DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015 CONFERMA.**

**PARERI**

In ordine alla su esposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n°267/2000 ss.mm.ii..

Data 26.10.2015



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Angela BITONTI

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

In ordine alla su esposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n°267/2000 ss.mm.ii..

Data 26.10.2015



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Rag. Francesco SCIGLIANO



Deliberazione di C.C. n. 26 del 23 dicembre 2015

Si dà atto che sono presenti gli assessori comunali Scarcelli, Longo, Nicoletti e Loria che non prendono parte alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del servizio Tributi relativa all'imposta unica comunale (IUC) – approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 - Conferma ;

- RITENUTO di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;

-VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Tributi allegato al presente atto per costituire parte integrante;

- VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario allegato al presente atto per costituire parte integrante;

-VISTO il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

-Con voti favorevoli ad unanimità espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del servizio Tributi che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli ad unanimità espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.-

Deliberazione di C.C. n. 26 del 23 dicembre 2015

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE

AVV. Domenico Lacava



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Rita Greco

Il sottoscritto Responsabile del servizio, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato del servizio:

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 28 DIC, 2015

San Giovanni in Fiore, li 28 DIC, 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Filomena Bafaro



Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è **pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 28 DIC, 2015

- è **divenuta** esecutiva 23 DIC, 2015

[ ] perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

San Giovanni in Fiore, li 23 DIC, 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Rita Greco

